



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
SETTORE 04 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE, COMPATIBILITA'  
PAESAGGISTICA - DANNO AMBIENTALE**

---

*Assunto il 18/07/2023*

*Numero Registro Dipartimento 996*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 10376 DEL 20/07/2023**

**Oggetto:** PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 167 COMMA 5 E ART. 181 COMMA 1 - QUATER DEL D.LGS. 22-01-2004, N. 42 – DITTA SALIMONTI DANIELE ED ALTRI – COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO(CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**Vista** la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “*norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*” ed in particolare: l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

**Vista** la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal d.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni*”;

**Visto** il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “*separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;

**Visto** il Decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: *separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica*;

**Visto** il D.P.G.R. n°180 del 07-11-2021, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

**Visto** il decreto dirigenziale n°6328 del 14-06-2022, che ha definito - da ultimo - l’organizzazione degli uffici del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”;

**Vista** la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022, rubricata “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n°3 e approvazione regolamento allegato al presente provvedimento sotto la lett. A*”;

**Visto** il D.P.G.R. n°138 del 29-12-2022, con il quale è stato conferito, all’ing. Salvatore Siviglia, l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta Regionale;

**Visto** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “*Territorio e Tutela dell’Ambiente*” n°9513 del 05-07-2023 con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente del Settore n. 4 “*Educazione e Formazione Ambientale - Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale*”;

**Vista** la disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°50489 del 6 febbraio 2020, con la quale il Dirigente del Settore 4, Avv. Luciano Finati, ha attribuito al Funzionario ing. Alfredo Pio Innocente, l’incarico di Responsabile dell’U.D.P. 4.3 di Cosenza del Settore 4 e Responsabile dei procedimenti della provincia di Cosenza, confermata con ulteriore disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°313239 del 10 luglio 2023;

**Vista** la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

**Visto** il d.lgs. 22 gennaio 2004 n°42;

**Vista** la legge del 15 dicembre 2004, n. 308;

**Vista** la D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2006 con cui si è preso atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del danno ambientale;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2009, n. 393 avente ad oggetto: “Approvazione Direttiva: «Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della

legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” in tema di accertamento e pronuncia della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici» Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 marzo 2005”.

**Premesso che l'ufficio operativo assegnatario della responsabilità dell'istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della legge n°241/1990 - per il tramite del sottoscritto Responsabile del Procedimento, come da atti presenti al Settore – ha esaminato la documentazione presentata ed ha effettuato per gli aspetti di specifica competenza, la positiva e favorevole valutazione ai fini istruttori delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima legge n°241/1990, dando atto di quanto segue:**

- il Comune di **Cassano allo Ionio (CS)**, con nota protocollo n°28018 del 13-10-2021 , ha inoltrato la pratica, per l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 comma 5 e dell'art. 181 comma 1 – quater del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prodotta dalla ditta **Salimonti Daniele ed altri**, acquisita agli atti di questo Dipartimento con protocollo generale - SIAR n°440249 del 13-10-2021, per l'applicazione dell'art. 167 del sopra citato d.lgs. per la realizzazione di opere definite come: *“variazione degli spazi interni con modifica delle superfici delle singole unità immobiliari di cui al foglio 58 part. 632 subb. 1, 2 e 3 mantenendo invariata la superficie complessiva del piano, il volume e la destinazione d'uso e senza variazioni degli elementi strutturali; Interventi sui prospetti con modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione delle aperture esterne; Realizzazione di recinzioni interne sull'area di corte di cui al foglio 58 part. 632 sub 10 e sul confine tra l'anzidetta area di corte e la corte di cui al foglio 58 part. 2300; Realizzazione di pergolato con funzione ombreggiante sui prospetti est ed ovest relativi all'appartamento sub 1, in difformità della concessione edilizia n°2590 del 18-10-1978 relativamente al piano terra e corte di pertinenza”* di un edificio ubicato in Marina di Sibari - Ctr. Salicette - del Comune di Cassano allo Ionio (CS) – Ambito tutelato ex L. 1497 del 29-06-1939;
- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti agli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 – ter del d.lgs. 22/01/2004, n.42;
- l'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica risulta presentata al Comune di Cassano allo Ionio (CS), in data 21-04-2021 con protocollo n°182506;
- a seguito dell' istruttoria procedimentale, il fascicolo è stato trasmesso con nota protocollo generale SIAR n°545203 del 05-12-2022 alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;
- con protocollo generale - SIAR n°104531 del 06-03-2023, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole, espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con nota protocollo n°0000248-P del 11-01-2023;
- la pratica veniva, quindi, trasmessa alla struttura deputata alla quantificazione della somma da corrispondere a titolo di danno ambientale, istituita giusto Decreto del Dirigente Generale n°6282 del 12-06-2020, avente ad oggetto: D.G.R. n°393/2009, adempimenti, modifiche ed integrazioni decreto n°9027 del 21-07-2011;

**Considerato che:**

- il Gruppo di Lavoro, istituito con Decreto del Dirigente Generale n°6282 del 12-06-2020, ha ritenuto, nella seduta del 29-03-2023, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad **€4.132,00** (*quattromilacentotrentadue/00*);
- con richiesta di pagamento protocollo generale SIAR n°147824 del 29-03-2023, prendendo atto di quanto sopra, si disponeva alla ditta Salimonti Daniele ed altri, il pagamento, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, della somma,

comprensiva delle spese di notifica, di € **4.139,95** (*quattromilacentotrentanove/95*), da versare mediante il portale My Pay Calabria;

- nella medesima richiesta di pagamento si stabiliva inoltre che il Dipartimento “*Territorio e Tutela dell’Ambiente*”, avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex d.lgs. 22/01/2004, n. 42, previa esibizione e deposito attestante l’avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate;

**Preso atto** del parere obbligatorio e vincolante, espresso in senso favorevole dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con nota protocollo n°0000248-P del 11-01-2023;

**Vista** l’attestazione dell’avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, effettuato in data 09-06-2023, sul portale My Pay Calabria, dell’importo di € **4.139,95**(*quattromilacentotrentanove/95*);

**Dato atto** che con decreto dirigenziale n°9587 del 06-07-2023, è stata accertata la somma di € **4.139,95** sul capitolo d’entrata E3402000301 del bilancio regionale 2023;

**Rilevato che** in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all’Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica;

**Dato, altresì, atto:**

- che rimane in capo all’Amministrazione Comunale l’accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;
- che rimane in capo all’Amministrazione Comunale l’accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (*grafici, fotografie, relazioni, etc.*) con lo stato di fatto dei luoghi;
- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;
- che l’accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;
- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR679/2016.

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**Su proposta** del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

## **DECRETA**

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto:

1. **La Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dalla ditta **Salimonti Daniele ed altri**, per la realizzazione di opere definite come: “*variazione degli spazi interni con modifica delle superfici delle singole unità immobiliari di cui al foglio 58 part. 632 subb. 1, 2 e 3 mantenendo invariata la superficie complessiva del piano, il volume e la destinazione d’uso e senza variazioni degli elementi strutturali; Interventi sui prospetti con modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione delle aperture esterne; Realizzazione di recinzioni*”

*interne sull'area di corte di cui al foglio 58 part. 632 sub 10 e sul confine tra l'anzidetta area di corte e la corte di cui al foglio 58 part. 2300; Realizzazione di pergolato con funzione ombreggiante sui prospetti est ed ovest relativi all'appartamento sub 1, in difformità della concessione edilizia n°2590 del 18-10-1978 relativamente al piano terra e corte di pertinenza" di un edificio ubicato in Marina di Sibari - Ctr. Salicette - del Comune di Cassano allo Jonio (CS) – Ambito tutelato ex L. 1497 del 29-06-1939;*

2. **Di notificare** il presente provvedimento:

- alla ditta **Salimonti Daniele ed altri**;
- al **Comune di Cassano allo Jonio (CS)**;
- alla **Soprintendenza** archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza;
- al **Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente"**- Settore n°7 "*Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile*"- UDP\_7.4, della Regione Calabria;

3. **chel'accertamento** di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;

4. **di provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n° 11;

5. **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n°33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n°11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Si fa presente che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Alfredo Pio Innocente**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**LUCIANO FINATI**

(con firma digitale)